



oappcri
Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Rieti

Prot.n. 121/2020

Rieti, 01 Ottobre 2020

Agli Iscritti

Peo

Pec

Oggetto: D.L. Semplificazioni. Obbligo di comunicazione del domicilio digitale

Gentile iscritto/a,

il D.L. *Semplificazioni*, adeguando il testo vigente del Codice dell'Amministrazione digitale (D.Lgs 82/2005), ha introdotto per i professionisti iscritti all'Albo l'obbligo del domicilio digitale, ossia un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata (art.37).

Nell'innovare il previgente testo del D.Lgs 82/2005, viene previsto che il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere entro trenta giorni. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, l'Ordine commina la sanzione della sospensione dall'albo fino alla comunicazione dello stesso domicilio digitale. L'avvenuta sospensione verrà inviata agli Enti ai quali viene trasmesso l'Albo ex art. 23 RD 2537/1925, alle stazioni appaltanti e agli enti dell'ambito provinciale di riferimento, e cesserà i suoi effetti dal momento in cui l'iscritto comunicherà all'Ordine il proprio domicilio digitale.

Agli Ordini corre l'obbligo di comunicare al registro INI-PEC l'elenco dei domicili digitali e il loro aggiornamento.

Per quanto sopra si chiede:

- 1) a chi non è ancora in possesso di una casella pec, di farne richiesta alla segreteria dell'Ordine entro il 09 ottobre p.v.
- 2) a chi è in possesso, di comunicare all'Ordine il proprio indirizzo pec eletto, sempre entro il 09 ottobre p.v.

Cordiali saluti

Il Presidente
Arch. Filippo Balduzzi

